

**«Ci eravamo tanto amati», ovvero sulla compatibilità costituzionale delle decurtazioni pensionistiche ai “coniugi della terza età”: un verdetto prevedibile?\***

di **Ilario Nasso** – *Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l’Alma mater studiorum – Università di Bologna.*

**ABSTRACT:** This short essay examines the constitutionality of certain provisions of the Italian pension legislation, aimed at reducing the amount of pension payable to the longest-living spouse, in case of marriages between elderly partners. It also recalls the different stages of development of the constitutional case law in this field, as well as the past turning points in which this kind of legal limitations were considered to be in conflict with the freedom to marry, and it casts insights on the possible outcomes of the pending constitutional procedure.

**SOMMARIO:** 1. La questione pendente. – 2. I precedenti in materia. – 3. Il *modus operandi* della Corte e la sentenza che verrà. – 4. *In cauda venenum*: profili di potenziale inammissibilità della questione.

**1. La questione pendente**

Con ordinanza n. 131 del 24 marzo 2014, la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Lazio – quale giudice unico delle pensioni – ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, V c., d.l. 98/2011, come convertito dalla l. 111/2011.

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista.

La prescrizione impugnata è intervenuta sui criteri di liquidazione dell'assegno pensionistico<sup>1</sup>, di cui ha imposto una decurtazione correlata ad alcuni parametri, di tipo rispettivamente anagrafico e temporale.

Quanto ai primi – più precisamente – la disciplina oggetto di censure si applica qualora il nubendo titolare del trattamento previdenziale abbia contratto matrimonio in età ultrasettantenne, e con il coniuge intercorra una differenza di età pari ad almeno venti anni<sup>2</sup>.

Una volta riscontrati gli accennati presupposti, la disciplina *de qua* dispone una contrazione dell'ammontare dell'assegno: l'aliquota percentuale di raccordo fra l'assegno netto, teoricamente spettante al titolare originario, e il trattamento di reversibilità, erogato al superstite, è ridotta del dieci per cento, per tutti gli anni di matrimonio mancanti sino al raggiungimento del suo decimo anniversario<sup>3</sup>.

La questione di legittimità muove da un processo contabile incardinato dalla vedova di un professore già in pensione, cui l'Istituto nazionale di previdenza sociale riconosceva la spettanza del trattamento di reversibilità, ma – preso atto dell'applicabilità della disposizione in commento – procedeva al suo ricalcolo in senso peggiorativo.

La ricorrente impugnava, dunque, la determinazione di liquidazione della pensione in proprio favore, dolendosi del computo effettuato dall'ente previdenziale, e in subordine della sospetta illegittimità costituzionale della disciplina posta a giustificazione di esso, motivando

---

<sup>1</sup> Le prestazioni pensionistiche trasferibili dal loro titolare ad un diverso percettore si distinguono – più dettagliatamente – in pensioni indirette, qualora l'effettivo destinatario – ammesso ad ottenerle in base alla legislazione applicabile – acquisisca il beneficio da un suo dante causa, il quale non ne abbia mai fruito nel corso della propria vita (verosimilmente poiché mancato prima della maturazione dei prescritti requisiti d'incameramento del trattamento di quiescenza); e in pensioni di reversibilità in senso stretto, laddove il successivo avente causa subentri al titolare del rapporto pensionistico mentre è già in corso l'erogazione di quest'ultimo in favore del suo primo percipiente. Per una sintetica ma esauriente trattazione del concetto di pensione, della legislazione in materia e della sua evoluzione storica, v. P.F. ROSSI, *Pensione (dir. priv.)*, in *Enc. dir.*, XXXII, Milano, 1982, 893 ss., mentre in ordine alla distinzione fra le anzidette tipologie pensionistiche, nonché sulla sua perdurante validità, v. M. VARI, *Pensioni ordinarie*, ivi, 934 ss., nonché P. PIERINI, *La pensione ai superstiti*, in *Trattato della previdenza sociale*, Roma, 1971, 272 ss. Ai fini di nostro interesse, peraltro, la circostanza per la quale il dante causa abbia già compiuto il settantesimo anno di età lascia immaginare come il medesimo sia già pensionato al momento della celebrazione delle nozze, circoscrivendo – pertanto – l'ambito di operatività della disciplina sospettata d'incostituzionalità alle sole pensioni di reversibilità *stricti iuris*.

In ordine alla natura giuridica del diritto all'ottenimento di una pensione di reversibilità, la Corte ha più volte sostenuto come il medesimo costituisca una posizione soggettiva autonoma del suo titolare – non già, dunque, derivata dal precedente beneficiario secondo un meccanismo di tipo squisitamente traslativo – e vada, pertanto, liquidato sulla scorta della disciplina applicabile *ratione temporis*, da identificarsi con quella vigente al momento della maturazione del diritto a pensione, con conseguente insensibilità rispetto alla disciplina (eventualmente più favorevole) sussistente al tempo in cui il dante causa fosse entrato in quiescenza lavorativa, iniziando a percepire il proprio trattamento previdenziale: è quanto si apprende, ancora di recente, dalla lettura delle sentt. nn. 74/2008 e 227/2014, quest'ultima esplicita – anche in merito agli interessanti profili concernenti i rapporti fra Corte costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo, occasionati dalla medesima vicenda – da L. TASCHINI, *Le pensioni di reversibilità e la spesa pubblica: il monologo della Corte costituzionale*, in *Riv. dir. sic. soc.*, I/2015, 139 ss.

<sup>2</sup> È intuibile come il dato anagrafico presupponga la più giovane età del nubendo non pensionato: sarebbe, infatti, statisticamente singolare una differenza per eccesso, riscontrabile soltanto nell'ipotesi – inverosimilmente – di un matrimonio contratto con altra persona (quantomeno) novantenne.

<sup>3</sup> La decurtazione non trova applicazione qualora sussistano figli minorenni impegnati negli studi ovvero inabili, sebbene – ancora una volta – appaia isolata (benché non impossibile) l'eventualità di un settantenne il quale sia padre di un minore (la qual cosa equivarrebbe ad affermarne l'acquisizione dello *status* di padre solamente al compimento di cinquantadue anni di età).

l'impugnazione alla luce dell'irragionevolezza insita nell'equiparazione legislativa tra matrimoni meramente simulati a fini utilitaristici e legami matrimoniali poggianti sul reciproco sostegno morale e materiale degli sposi, sebbene contratti in tarda età.

L'Istituto della previdenza pubblica – d'altro canto – sosteneva le ragioni della disposizione considerata, di cui asseriva la diversità strutturale rispetto a quelle – susseguitesi nel tempo – già fatte oggetto di pronunce d'incostituzionalità (e di cui si dirà nel prosieguo).

Più specificamente, la difesa dell'intimata amministrazione faceva rilevare, da un lato, come i requisiti di applicabilità della norma (individuabili nelle età di ciascun nubendo e nella differenza intercorrente fra l'una e l'altra) fossero cumulativi, e non alternativi (come previsto, al contrario, in precedenti occasioni), e, dall'altro, come la disposizione non fosse intervenuta sulla verifica della bontà della scelta praticata dai coniugi in favore del vincolo matrimoniale; essa, inoltre, evocava la delicatezza della presente congiuntura economico-finanziaria<sup>4</sup>.

Il giudice, premessa la sicura rilevanza della questione, si soffermava ampiamente sulla delibazione della sua non manifesta infondatezza, esaminandola alla luce dei parametri di cui agli artt. 3, 29, 36 e 38 Cost.

Con riguardo al primo, v'è da dire come la lettura compiuta dal rimettente si sia discostata rispetto ai termini con cui il canone dell'uguaglianza era stato invocato dalla parte privata, a sostegno dell'illegittimità costituzionale della norma d'applicarsi nel giudizio *a quo*.

Essa, infatti, aveva denunciato l'incompatibilità costituzionale con l'art. 3 Cost. dell'art. 18, V c., d.l. 98/2011 (come modificato e convertito), nella misura in cui quest'ultimo risultava

---

<sup>4</sup> Sull'eventuale rimediazione del ruolo della Corte – dato l'attuale assetto della giustizia costituzionale in Italia – al cospetto del momento congiunturale, si è detto molto: in questa sede, però, ci si limita ad osservare come la Corte non possa essere gravata di compiti estranei alla propria funzione istituzionale. Non essendo organo ausiliario del Parlamento o del Governo, la pur legittima preoccupazione – eventualmente nutrita dalla stessa – circa l'impatto economico-finanziario delle proprie pronunce non può mai trasmodare in un assillante affanno idoneo a tradurre le pronunce della Corte in mere esternazioni simboliche: diversamente opinando, infatti, ne deriverebbe non soltanto lo snaturamento del giudizio di legittimità costituzionale – peraltro a pertinente legislazione invariata – ma anche (e soprattutto) il rischio di una perdita di effettività della tutela dei diritti fondamentali, i quali – sebbene costosi – non possono essere considerati recessivi “per principio”, pur a fronte di uno scenario economico nient'affatto roseo.

Premesse tali considerazioni, sulle modalità di invero dell'attività giurisdizionale della Corte insistono – è forse opportuno rammentarlo – l'esigenza d'osservare il canone di “leale collaborazione”, il dato della natura concreta e incidentale dei giudizi in via d'eccezione, e la correlata, necessaria retroattività *inter partes* della caducazione di norme costituzionalmente illegittime; non sembra, peraltro, infondato auspicare l'applicazione del canone di ragionevolezza anche avuto riguardo al discorso del giudice (costituzionale), oltretutto – e fisiologicamente – a quello del legislatore: di talché una giurisprudenza talora percorsa da ravvicinati cambi di rotta interpretativa (soprattutto in materia di diritti di prestazione) potrebbe porsi – a lungo andare – nelle condizioni di non adempiere egregiamente alla propria funzione. Le riflessioni testé svolte – d'altra parte – non appaiono peregrine, al cospetto di alcuni recenti casi notevoli, quali – ad esempio – quelli decisi dalle sentt. n. 10/2015 (in materia di rimborsi tributari, e commentata – fra gli altri – da A. PUGIOTTO, *Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), e T. F. GIUPPONI, *La Corte e il “suo” processo. Brevi riflessioni a margine della sent. n. 10 del 2015 della Corte costituzionale*, in *Lo Stato*, IV/2015, 187 ss.), n. 70/2015 (in punto d'indicizzazione delle pensioni, con nota di A. MORRONE, *Ragionevolezza a rovescio: l'ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it), e F. MARASCO, *Considerazioni sull'atteggiamento dei giudici costituzionali circa i rapporti tra interessi individuali e interessi collettivi nella previdenza sociale*, in *Arg. dir. lav.*, IV/2015, 898 ss.) e n. 178/2015 (in fatto di contrattazione collettiva e adeguamenti stipendiali nel settore pubblico, commentata – *ex alteris* – da M. MOCHEGANI, *La tecnica decisoria della sentenza 178 del 2015: dubbi e perplessità*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it)).

accomunare indiscriminatamente i matrimoni celebrati fra ogni pensionato ultrasettantenne ed il coniuge di vent'anni più giovane, omettendo qualsiasi indagine sull'autenticità del legame assunto dagli sposi.

Il giudice della rimessione ha, piuttosto, approfondito la relazione fra il menzionato precetto costituzionale e la disposizione legislativa nella prospettiva della violazione del canone di ragionevolezza: più specificamente, il legislatore avrebbe ingiustificatamente differenziato il diritto di ciascun coniuge alla percezione del trattamento previdenziale, rispettivamente diretto e indiretto, sulla base del dato meramente congetturale della premorienza del coniuge più anziano, titolare in via principale del rapporto previdenziale: laddove fosse quest'ultimo a mancare per secondo, non si verificerebbe alcuna contrazione *ope legis* dell'assegno a lui spettante, con conseguente discriminazione (endofamiliare) tra persone congiunte in matrimonio.

Il magistrato, per converso, non ha fatto proprio l'aggiuntivo motivo di contrarietà fra l'art. 3 Cost. e la disposizione in corso d'applicazione richiamato dalla ricorrente sotto il profilo dei rapporti tra famiglia di diritto ed unioni *more uxorio*.

V'è da premettere, a tal riguardo, come la parte ricorrente avesse prospettato l'eventualità di congiungere figurativamente il periodo di convivenza matrimoniale a quello intervenuto fra i *partner* antecedentemente alla celebrazione delle nozze, al fine di retrodatare l'insorgenza del legame giuridicamente rilevante.

Pur riconoscendo, però, il valore progressivamente acquisito dalle comunità affettive di tipo non matrimoniale, la rimettente Sezione non ne ha ritenuto predicabile la perfetta sovrapposibilità alla famiglia fondata sul matrimonio, respingendo l'argomento proposto in tal senso dal privato, e richiamando in proposito alcune statuizioni dell'organo costituzionale di controllo<sup>5</sup>.

L'*iter* argomentativo, tracciato dal giudice contabile a sostegno della propria ordinanza di rimessione, si è prevalentemente fondato sull'analisi dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di bilanciamento fra esigenze di contenimento della spesa sociale e tutela dei diritti di *welfare* all'interno dei nuclei familiari. Per meglio cogliere, dunque, i passaggi del percorso motivazionale intrapreso dal giudice *a quo* si procederà ora alla rassegna dei precedenti intervenuti nella settore che qui occupa.

## **2. I precedenti in materia**

Nel corso della propria attività di sindacato, al giudice delle leggi è stato ripetutamente richiesto di vagliare la rispondenza a Costituzione di norme intese a restringere le maglie della previdenza sociale, innanzi a determinate tipologie di unioni matrimoniali, ritenute dal legislatore quantomeno sospette, alla luce delle rispettive coordinate temporali d'instaurazione del vincolo.

All'interno della giurisprudenza scaturitane, tuttavia, è forse possibile individuare un momento (rappresentato dalla sent. n. 286/1987) di discontinuità in ordine all'apprezzamento dell'incidenza

---

<sup>5</sup> Fra le quali, la sent. n. 237/1986 e la sent. n. 491/2000.

dispiegata sulla libertà di contrarre matrimonio da parte di determinate disposizioni, restrittive del diritto del coniuge superstite al godimento dell'assegno di reversibilità.

Il punto dolente della problematica, infatti, risiede nella comprensione dell'esistenza o meno di una correlazione – quand'anche indiretta – fra la spontanea determinazione di congiungersi in matrimonio e la contropinta psicologica sui processi volitivi dei nubendi alla quale darebbe luogo la consapevolezza delle deteriori conseguenze economiche cui una particolare disciplina previdenziale costringerebbe i membri della famiglia, qualora il matrimonio cessasse per il decesso di uno dei coniugi.

In una prima fase di esercizio della propria funzione, il giudice delle leggi mandava esente da censure quella legislazione ispirata a disfavore nei riguardi dei matrimoni tardivi.

Pronunciandosi, infatti, sull'illegittimità delle norme limitative del diritto alla pensione di reversibilità per il coniuge superstite (a motivo dell'età del dante causa), la Corte mostrava di condividere le preoccupazioni relative alla tutela dell'Erario da manovre fraudolente, essenzialmente protese a procacciare al coniuge più longevo una fonte di reddito certa<sup>6</sup>.

In quell'occasione, più nel dettaglio, il giudice costituzionale non riscontrava alcun *vulnus* alla libertà di contrarre matrimonio, sul presupposto della natura futura e incerta del diritto alla pensione, tecnicamente riconducibile – se osservato *ex ante*, ossia antecedentemente alla celebrazione delle nozze – a mera aspettativa del nubendo. Di lì a qualche anno, poi, un'analogha questione sarebbe stata decisa conformemente a quell'arresto pretorio<sup>7</sup>.

Il decisivo argomento addotto dall'organo di controllo costituzionale in sede di rigetto delle questioni d'incostituzionalità poteva intravedersi in una concezione ancora formalistica del compendio di norme regolative dell'istituto matrimoniale: emergeva, invero, dalle prime pronunce sul tema la percezione dell'impermeabilità del matrimonio-atto a qualsiasi condizionamento non strettamente concernente i profili (giuridici) dei diritti e degli obblighi dei coniugi in sé considerati.

Non trascorrerà, tuttavia, molto tempo prima del deciso ripensamento della Corte, spartiacque temporale cui si è accennato in esordio di questo paragrafo.

Con l'anzidetta sent. n. 286/1987, la Consulta ribaltava il proprio ragionamento, e riconosceva alla pensione di reversibilità una missione funzionale alla conservazione – in capo alla famiglia di appartenenza del *de cuius* dante causa – di quella serenità economica propedeutica alla dignità e libertà esistenziale dei membri superstiti.

Iniziava, dunque, a delinearsi nella giurisprudenza della Corte una correlazione fra artt. 29 e 36 Cost., destinata a divenire sempre più serrata.

Sancita, infatti, la preordinazione dello stipendio lavorativo al sostentamento della famiglia del lavoratore, anche la pensione (più volte definita dalla stessa Corte quale “retribuzione differita”) diviene condizione, quantomeno concorrente, di possibilità e prosecuzione dell'esperienza familiare. Ne discende, pertanto, come l'individuo il quale intenda convolare a nozze ben possa fare

---

<sup>6</sup> È quanto è dato apprendere dalla lettura della sent. n. 3/1975, in cui la Corte sembrava assecondare le remore legislative alla concessione di trattamenti indiretti di quiescenza in favore di alcuno dei coniugi, qualora il matrimonio fra costoro intercorrente fosse stato contratto in età avanzata.

<sup>7</sup> Il riferimento è alla sent. n. 2/1980.

legittimamente affidamento per il futuro sulla disponibilità di una pensione indiretta, alla quale sarebbe ammesso per il caso in cui il coniuge dovesse mancare.

Di conseguenza, laddove una disciplina settoriale riducesse i margini di accesso ai trattamenti pensionistici dell'eventuale nubendo nei confronti di un dato soggetto, questi potrebbe ritenersi disincentivato nell'assunzione della stessa decisione di contrarre matrimonio: donde la correlata frustrazione della libertà nuziale, posta sotto l'egida dell'art. 29 Cost.<sup>8</sup>.

Le pronunce che seguiranno si porranno pressoché saldamente lungo il solco di siffatto orientamento.

Così, ad esempio, con la sent. n. 587/1988 – declaratoria dell'illegittimità costituzionale di alcune norme limitative del diritto alla reversibilità pensionistica a motivo della differenza anagrafica tra un coniuge e l'altro, titolare di trattamento di quiescenza erogato da istituti previdenziali facenti capo al Ministero del Tesoro – la Corte affermava apertamente l'attitudine della denunciata normativa al condizionamento delle scelte più intime della persona<sup>9</sup>.

Due anni dopo, la Consulta espungeva dal sistema l'ultima limitazione residua al pieno godimento della pensione di reversibilità da parte del superstite tardivamente congiuntosi in matrimonio con il proprio dante causa previdenziale (dipendente pubblico), dichiarando costituzionalmente illegittima la previsione di un periodo minimo di durata del matrimonio, allora fissata in un biennio<sup>10</sup>. Identica soluzione pretoria sarebbe stata adottata – di lì a poco – anche per il settore privato, nonché per le pensioni di guerra<sup>11</sup>.

Da ultima, la sent. n. 447/2001 sanciva l'incostituzionalità di una norma volta a negare la spettanza della pensione di reversibilità in favore del coniuge sposatosi con soggetto già pensionato<sup>12</sup>.

Risulta chiaro, in questa fase della trattazione, come la giurisprudenza della Corte si sia evoluta in direzione di un tendenziale scetticismo nei confronti delle misure legislative finalizzate a restringere la platea dei beneficiari di trattamenti pensionistici indiretti, qualora il titolo giuridico

---

<sup>8</sup> Ampia dottrina concorda circa la riconducibilità della libertà matrimoniale (positiva o negativa) in seno all'art. 29 Cost., se del caso corroborato dall'art. 31, I c., Cost., e ferma restando l'opportunità del più generale richiamo all'art. 2 Cost.: in argomento, v. A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni, parte generale*, Padova, 1990, 53, e M. BESSONE, *Art. 31*, in G. BRANCA (a cura di), *Comm. alla Costituzione*, Bologna-Roma, 1976, 137, nonché R. BIAGI GUERINI, *Famiglia e Costituzione*, Milano, 1989, 161 ss.

<sup>9</sup> Un commento della pronuncia è offerto da F. FELICETTI, *La giurisprudenza della Corte costituzionale sulla differenza di età fra i coniugi e la durata del matrimonio quali requisiti della pensione di reversibilità*, in *Riv. amm.*, III/1988, 785 ss.

<sup>10</sup> A tanto provvede la Corte con la sent. n. 123/1990, annotata da C. DANIELE, *La pensione di reversibilità al coniuge del pensionato ultrasessantacinquenne*, in *Riv. giur. scuola*, II/1990, 1003 ss.

<sup>11</sup> Mercé – rispettivamente – le pronunce nn. 189 e 450 del 1991. In quest'ultima, peraltro, la Corte valorizza ancor più marcatamente le ragioni ex art. 29 Cost., conducenti all'illegittimità delle norme cassate, come segnalato da A. CELOTTO, *L'eliminazione dei limiti al riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge supersite: l'affermazione della non condizionabilità neanche indiretta del matrimonio*, in quanto «diritto inviolabile», in *Giur. it.*, I/1992, 985 ss.

<sup>12</sup> Disposizione finalizzata, cioè, a precludere l'accesso alla pensione di reversibilità in senso stretto. Sul punto, v. F. FELICETTI, M. R. SAN GIORGIO, *Pensione e reversibilità in favore del coniuge*, in *Corr. giur.*, II/2002, 230 ss., i quali evidenziano la disparità di trattamento – lesiva dell'art. 3 Cost. – insita nella negazione della pensione *de qua* sulla base della sola qualità di pensionato attuale, posseduta o meno dall'altro nubendo al momento della celebrazione matrimonio.

presupposto dalla prestazione richiesta in pagamento sia rappresentato da un matrimonio contratto da coniugi in età avanzata: pur ammettendo, in astratto, la legittimità d'interventi normativi ostativi al consolidamento e alla proliferazione di manovre simulatorie (con annesso incameramento fraudolento di benefici economici), in epoca meno risalente la Corte è persa – infatti – adempiere alla propria missione di bilanciamento fra contrapposte esigenze accordando una più intensa tutela alla libertà d'instaurazione del rapporto di coniugio, insuscettibile di tollerare condizionamenti, finanche mediati o futuri.

### **3. Il modus operandi della Corte e la sentenza che verrà**

Volendo trarre dall'*excursus* giurisprudenziale appena compiuto argomenti utili ad una previsione circa il contenuto della futura sentenza, sarebbe agevole ipotizzarne un dispositivo di accoglimento: la norma oggi contestata, infatti, non si differenzia in modo particolare rispetto a quelle già interessate da pronunce caducatorie del giudice delle leggi.

La problematica, però, è forse più complessa, tanto da indurre a dubitare possa giovare al “pronostico” la constatazione della mera successione di precedenti in sequenza tra di loro.

Allargando lo sguardo, si può notare, infatti, come nella materia in parola la Corte sembra aver in qualche misura tralasciato, soprattutto nel corso dell'ultimo biennio, di considerare appieno la portata delle proprie più recenti pronunce.

Come già chiarito, la tematica dei diritti sociali è stata incisa da alcune sentenze piuttosto rilevanti, anche in considerazione della repentina variazione di segno impressa dalla Consulta alle decisioni via via susseguitesi.

Con la sent. n. 70/2015, la Corte è persa privilegiare l'interesse della categoria dei pensionati alla piena conservazione del potere d'acquisto dell'assegno percepito, richiamando il legislatore a riconoscere nel principio di ragionevolezza l'imprescindibile canone cui parametrare la propria legislazione, in sede di eventuale approntamento di misure proiettate al contenimento della spesa (pubblica) nel settore previdenziale.

In quell'occasione, la sentenza aveva destato un certo clamore, proprio a motivo dell'apparente discostarsi della Corte dall'orientamento inaugurato qualche tempo prima, con la sent. n. 10/2015, attraverso la quale la Consulta, pur accertando l'originarietà dell'illegittimità costituzionale, aveva innalzato (non senza una sensibile torsione delle regole governanti il proprio processo)<sup>13</sup> un argine all'altrimenti fisiologica retroattività *inter partes* della decisione, giustificando la singolare

---

<sup>13</sup> Mentre non appaiono censurabili le ragioni sostanziali adottate dal giudice costituzionale nel merito della propria pronuncia, non convincono le determinazioni dal medesimo assunte in ordine ai precipitati processuali della sentenza, avuto riguardo al destino delle situazioni giuridiche azionate nel giudizio *a quo*: sul punto – *ex multis* – v. R. ROMBOLI, *Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10 del 2015*, in *Quad. cost.*, 3/2015, 607 ss., nonché P. VERONESI, *La coerenza che non c'è: sugli effetti temporali delle pronunce d'accoglimento (e sulla sorte dell'equilibrio di bilancio) dopo le sentenze nn. 10 e 70 del 2015*, ivi, 692 ss., ma anche (ed eloquentemente) E. LONGO, A. PIN, *Dalla sentenza n. 10 alla n. 70 del 2015: quando la giustizia costituzionale diventa imprevedibile*, ivi, 697 ss.

statuizione alla luce della congiuntura economica e delle correlate esigenze di tenuta dei conti pubblici.

Preoccupazioni di risanamento finanziario rimaste soccombenti, però, nella definizione del giudizio concernente l'indicizzazione dei trattamenti di quiescenza.

Di lì a poco, peraltro, motivi di ulteriore perplessità fra gli osservatori sarebbero stati adottati dalla decisione resa in materia di contrattazione collettiva e cristallizzazione degli stipendi pubblici, laddove la (pur condivisibile) istanza collettiva di aderenza al precedente – funzionale all'aspettativa di certezza nei rapporti giuridici – sarebbe stata frustrata dalla nuova virata della Corte, ad avviso della quale il blocco degli adeguamenti salariali avrebbe dovuto reputarsi legittimo per il passato, e incostituzionale solo per il futuro.

Orbene, nella descritta varietà di approcci ermeneutici che già fanno da sfondo alla discussione della presente questione di legittimità, l'alternativa decisionale posta innanzi all'organo di giustizia costituzionale può essere descritta come segue.

La Corte potrebbe rievocare l'argomento contabile/statistico<sup>14</sup>, arrestarsi al cospetto delle contingenze di bilancio, ed avallare l'impugnata normativa a vocazione escludente; sebbene per farlo dovrebbe rinnegare i suoi più vicini precedenti, disconoscendo il *proprium* della giurisprudenza del 2015 in materia di previdenza sociale (peraltro ampiamente confermativa dell'indirizzo già impresso da più tempo alle decisioni rese nel settore) ed adottare un rinnovato atteggiamento restrittivo circa la portata ed il rango del diritto a contrarre matrimonio in qualunque tempo. È, dunque, ipotizzabile l'evenienza di una decisione di rigetto motivata dall'esigenza di preservare la discrezionalità del legislatore nell'approntamento della disciplina di spesa pubblica<sup>15</sup>, in linea con le pressanti esigenze finanziarie, ritenute tanto eminenti da giustificare nella richiamata sent. n. 10/2015 il vistoso strappo alle regole processuali cui si è accennato.

Di contro, il giudice costituzionale potrebbe decidere di mantenersi coerente alle proprie meno risalenti affermazioni in punto di pensioni, rammentare senza infingimenti come la prospettiva di godere del diritto alla pensione, ancorché indiretta e futura, contribuisca a rafforzare nei nubendi la loro scelta *pro-marriage*, ed espungere ancora una volta dall'ordinamento una norma ostativa al pieno esercizio del diritto in questione.

---

<sup>14</sup> Tale circostanza induce a concentrare nuovamente l'attenzione sulla spendita – da parte della Corte – di poteri istruttori idonei a consentirle di cogliere, senza l'intermediazione della parti (peraltro, del tutto eventuali), il “polso” della questione sottopostale, soprattutto in un contesto caratterizzato dal notevolmente accresciuto impiego del canone di ragionevolezza e – in generale – dal generoso ricorso alle tecniche di bilanciamento. Sui rapporti tra fatto storico *sub iudice* e giudizio di legittimità costituzionale, v. (fra i diversi Autori occupatisi dell'argomento), A. CERRI, *I poteri istruttori della Corte costituzionale nei giudizi sulle leggi e sui conflitti*, in *Giur. cost.*, XII/1978, 133 ss., ove è auspicata una ridefinizione dei poteri istruttori della Corte, nonché G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, *Appunti per un diritto probatorio nel processo costituzionale: la centralità del “fatto” nelle decisioni della Corte*, in P. COSTANZO (a cura di), *L'organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale*, Torino, 1996, 245 ss. *Contra*, in termini di apprezzamento della sentenza in questione, A. ANZON DEMMIG, *Elogio della sentenza n. 10 del 2015*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it).

<sup>15</sup> In proposito, per l'analisi di un precedente pertinente, v. A. PESSI, *Perequazione automatica delle pensioni medio-alte e discrezionalità del legislatore: il difficile tema del bilanciamento tra istanze di solidarietà ed esigenze di contenimento della spesa pubblica nella giurisprudenza costituzionale*, in *Giur. it.*, IV/2011, 277 ss.

#### **4. In cauda venenum: profili di potenziale inammissibilità della questione**

Non è, però, possibile escludere, da ultimo, un *coup de théâtre*. Ancorché superabile (sebbene faticosamente) dall'apprezzamento sistematico dell'intera ordinanza del giudice *a quo*, sopraggiunge a tratti nell'osservatore la sensazione di trovarsi al cospetto di due ordinanze autonome e contraddittorie: la prima, piuttosto risolta nel misconoscimento di punti di attrito fra la disciplina applicabile nel giudizio *a quo* ed i parametri costituzionali evocati dalla parte ricorrente; la seconda, più sensibile alle segnalate riserve d'incompatibilità costituzionale, successivamente assunte come proprie dal rimettente e sottoposte al vaglio della Corte.

Insorge, più dettagliatamente, nel lettore del provvedimento di rimessione la percezione di una larvata incertezza circa l'effettiva contrarietà della norma impugnata agli artt. 3 e 29 Cost., dapprima negata con riferimento ad alcuni profili, quindi rilanciata e posta a fondamento del sollevato incidente di costituzionalità; un *iter* logico non esattamente cristallino, suscettibile di condurre all'inammissibilità della questione, sulla scorta dell'atteggiamento apparentemente dubitativo dell'ordinanza da cui essa è veicolata<sup>16</sup>.

Non si spiega altrimenti, infatti, il complessivo ragionamento del giudice, nella misura in cui prende posizione per l'avvenuta lesione dell'art. 3 Cost.<sup>17</sup> da parte della normativa impugnata, poco dopo aver affermato la mancata contrarietà di quest'ultima alla medesima disposizione della Carta fondamentale<sup>18</sup>: operazione – è bene precisarlo – svolta prendendo in considerazione in ambo i casi l'identico contesto fattuale e giuridico, ossia i rapporti patrimoniali endofamiliari e la loro peculiare modulazione, apprestata dalla disciplina pensionistica qui esaminata.

Ad adombrare ulteriormente, nel senso testé indicato, l'ordinanza del magistrato contabile pare, altresì, porsi il singolare impiego della pregressa giurisprudenza costituzionale compiuto dall'autorità rimettente.

La sezione giurisdizionale precedente, a ben vedere, sembra animata dall'intenzione di rappresentare al suo interlocutore istituzionale non già – o non tanto – un'antinomia fra fonti del diritto (*id est*: la disciplina pensionistica e le relative disposizioni costituzionali di riferimento), bensì – e piuttosto – un'antitesi tra indirizzi decisori (il più recente dei quali implicitamente accolto dal giudice unico delle pensioni), di cui l'incidente d'incostituzionalità vuole rendersi al contempo ideale interprete e occasione di definitivo superamento.

Così facendo, tuttavia, il magistrato contabile sembra aver sostituito alla prospettazione di un'illegittimità costituzionale da rimuovere (da motivarsi, peraltro, con argomenti propri, e non *per relationem*), la mera denuncia di una disarmonia da comporre, indossando le eterodosse vesti di un virtuale *amicus curiae* (anziché di un «introduttore necessario» di questioni di legittimità

<sup>16</sup> Su cui, ancora di recente, v. ord. n. 112/2015.

<sup>17</sup> Al terzo capoverso di pag. 9 dell'ord. 131/2014, ove è dato leggere come «la norma qui sospettata [...] si pone come elemento [...] di incoerenza verso il principio recato dall'art. 3 Cost.».

<sup>18</sup> Al secondo capoverso di pag. 7 della sua ordinanza, dove pure è affermato come «va[da] esclusa la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione».

costituzionale<sup>19</sup>) le cui pur commendevoli intenzioni appaiono inevitabilmente esorbitanti rispetto alla funzione ed all'architettura del giudizio d'incostituzionalità in via d'eccezione.

Un andamento per certi aspetti indecifrabile, il quale rischia, dunque, di compromettere l'apprezzamento del merito della questione, potenzialmente costringendo il giudice naturale di quest'ultima ad una pronuncia d'inammissibilità.

---

<sup>19</sup> La fortunata espressione si deve a P. VIRGA, *Diritto costituzionale*, Milano, 1975, 601.